

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI

FRANCIA

a cura di Karine Roudier

GERMANIA

a cura di Victoria Keil e Gino Scaccia

INGHILTERRA

a cura di Paolo Passaglia e Tommaso Giovannetti

SPAGNA

a cura di Carmen Guerrero Picó

FRANCIA

a cura di *Karine Roudier*

1. L'anatocismo nel codice civile

2. La disciplina degli interessi

2.1. Distinzione tra conti bancari: conto corrente e conto di deposito

2.2. Il principio degli interessi creditori e debitori

2.3. Il metodo tradizionale di calcolo degli interessi

2.3.a. La data di valuta

2.3.b. La nozione di anno bancario

3. L'anatocismo bancario

3.1. L'anatocismo nell'ambito di un rapporto di conto di deposito

3.2. L'anatocismo nell'ambito di un rapporto di conto corrente

1. L'anatocismo nel codice civile.

L'articolo 1154 del codice civile napoleonico stabilisce espressamente che «gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi, o in seguito a una domanda giudiziale, o in forza di uno specifico accordo, a condizione che, vuoi nella domanda, vuoi nell'accordo, si tratti di interessi dovuti almeno per un anno intero»¹. Il successivo articolo 1155 precisa che «tuttavia i redditi scaduti, quali affitti agricoli, canoni di locazione, arretrati su rendite perpetue o vitalizi, producono interessi dal giorno della domanda o dell'accordo. La stessa regola si applica alle restituzioni di frutti, e agli interessi pagati da un terzo ai creditori in liberazione del debitore»².

Il divieto di capitalizzare gli interessi fuori dalle condizioni appena elencate incontra, però, una particolare deroga per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi nell'ambito bancario. Tale deroga non trova, tuttavia, almeno sul piano normativo, alcun riscontro, essendo frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ragion per cui è precisamente alla giurisprudenza ed alla dottrina francese che occorre volgere lo sguardo.

2. La disciplina degli interessi.

2.1. *Distinzione tra conti bancari: conto corrente e conto di deposito.*

I conti bancari sono tradizionalmente suddivisi in conti di deposito e conti correnti. Questa classificazione è ancora valida, sebbene ad essa sia stata senza dubbio attribuita una portata eccessiva. La legge MURCEF dell'11 dicembre 2001 l'ha in qualche modo formalizzata, imponendo per i soli conti di deposito l'obbligo di dare forma scritta alle regole di funzionamento del conto medesimo.

Nel linguaggio degli affari è possibile constatare una tendenza a definire conto corrente la maggior parte dei conti commerciali. Questa tendenza non può tuttavia essere condivisa dal momento che, secondo una risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, un conto corrente è commerciale o civile a seconda dell'attività per le cui esigenze il conto medesimo è aperto ed in funzione della natura dei crediti che vi sono iscritti (Cass. com. 2 marzo 1976, *Bull. civ.* IV, n° 81, p. 69).

¹ « *Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière* ».

² « *Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruit, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur* ».

La distinzione tra le due categorie di conti dovrebbe essere agevole soprattutto perché il conto corrente risponde a precisi criteri materiali e soggettivi. Tuttavia, la prassi mostra che non è così e che i conti di deposito dell'individuo sono molto simili ai conti correnti legati all'attività professionale. La distinzione rimane, pertanto, difficile: da una parte, la giurisprudenza applica con una grande flessibilità e talvolta con un certo lassismo i criteri materiali, d'altra parte l'elemento soggettivo non è sempre facilmente utilizzabile, poiché gli accordi di apertura del conto hanno spesso forma verbale, non sono sempre espliciti con riferimento alla natura del conto e, quand'anche ne precisassero la natura, la qualificazione che offrono non esprime in ogni caso il carattere reale del conto stesso.

Insensibile ad una corrente dottrinale contraria, la giurisprudenza rimane ancorata alla distinzione tra conto corrente e conto di deposito, da cui ricava importanti conseguenze.

2.2. Il principio degli interessi creditori e debitori.

I saldi provvisori dei conti bancari producono interessi, i quali, come noto, possono essere creditori e debitori.

Il tasso d'interesse creditore può essere determinato liberamente dalle parti e variare a seconda della durata del deposito. Questa libertà, tuttavia, era assai limitata, se si pensa che, ad esempio, la remunerazione dei depositi a vista era vietata. Di conseguenza il conto di deposito ed il conto corrente non producevano interessi creditori. L'art. L. 312-3 del codice monetario e finanziario, nella sua versione originaria, prevedeva che gli enti di credito che non rispettavano tale disciplina incorrevano in un'ammenda fiscale. Dal canto suo, la Banca centrale europea invitava da tempo la Francia ad abrogare un divieto che non conosceva equivalenti negli altri paesi dell'Unione europea, ad eccezione della Grecia, e che è contrario, in un certo senso, ai principi del mercato unico. Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su un ricorso sollevato dalla filiale francese di una banca spagnola contro una decisione della Commissione bancaria (*Commission bancaire*) che aveva emesso una sanzione nei confronti di detta filiale in ragione della presunta violazione del divieto di remunerazione dei depositi a vista, ha adito la Corte di Giustizia della Comunità europea (CGCE) ai sensi dell'art. 234 del Trattato di Roma (*Conseil d'Etat, 6^osous-section, 6 novembre 2002, Caixa, D. 2002, act. jur. 3204*).

La Corte ha dovuto, quindi, pronunciarsi sulla conformità di tale divieto con il principio di libertà di stabilimento e sulla possibilità di giustificarlo sulla base dell'esistenza di un interesse generale. Con la sentenza 5 ottobre 2004 (causa C-442/02), la CGCE ha ritenuto che il divieto imposto alla filiale francese di una banca di un paese membro della Comunità di pagare un interesse sui depositi a vista sia contrario al principio del libero accesso al mercato consacrato dall'art. 43 del Trattato, non potendo essere giustificato da un interesse generale. Il Consiglio di Stato ha tratto le

conseguenze della sentenza della CGCE ed ha pertanto annullato la decisione che colpiva la filiale della banca Caixa (*Conseil d'Etat*, 6° et 1ère sous-section, 23 febbraio 2005, *D.* 2005, act. jur. 639). In seguito, un decreto ministeriale dell'8 marzo 2005 ha provveduto ad abrogare tutte le disposizioni regolamentari che vietavano la remunerazione dei depositi a vista.

Per quanto riguarda i saldi provvisori debitori, vale a dire i c.d. «scoperti», le banche percepiscono degli interessi il cui tasso varia da una banca all'altra, e da un cliente all'altro. La riscossione di tali interessi è, in principio, legittima: lo scoperto è evidentemente una specie di credito il cui tasso è stabilito liberamente nell'accordo, a condizione che il tasso effettivo globale (TEG) non ecceda il limite massimo stabilito dall'art. 1 della legge del 1966, come modificato dalla legge 31 dicembre 1989 (Codice del consumo, art. L. 313-3), il c.d tasso di usura (*taux d'usure*). Questa soluzione è stata confermata dalla legge n. 2003-721 del 1° agosto 2003 (Codice monetario e finanziario art. L.313-5-1).

Ai sensi dell'articolo 1905 del codice civile, gli interessi non sono dovuti, salvo patto contrario. I conti di deposito rispondono a questa regola e la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 4 dicembre 1990, ha ritenuto «che un conto ordinario di deposito produce interessi sul proprio saldo debitore durante il suo funzionamento o dopo la sua chiusura, soltanto se l'accordo intercorso tra la banca ed il cliente lo prevede».

L'unica deroga a questo principio concerne il conto corrente, che produce interessi di diritto, a prescindere da qualsiasi previsione tra le parti. In altre parole, il carattere oneroso dello scoperto è presunto: tale soluzione di origine consuetudinaria è condivisa dalla dottrina e confermata regolarmente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. 23 luglio 1974, *Bull.civ.* I. n° 243; Cass. civ., 4 dicembre 1990; Cass. com., 6 aprile 1993). La soluzione evocata si spiega in questo modo: gli interessi sono calcolati su ogni saldo provvisorio; ogni credito, al momento del suo ingresso nel conto, modifica il saldo provvisorio e, di conseguenza, anche la base di calcolo degli interessi; così, ogni credito produce interessi attraverso il saldo provvisorio che esso contribuisce a formare. A nulla rileva il regime particolare proprio di ciascun credito che entra nel conto, in quanto esso non viene più applicato.

Le modalità di fissazione del tasso d'interesse si fondano sull'articolo 1907, comma 2 del codice civile e sull'articolo 4 della legge del 28 dicembre 1966. La Corte di cassazione ha ritenuto che il tasso d'interesse deve essere fissato per scritto con l'indicazione del TEG, che la forma scritta è una condizione di validità della fissazione del tasso e che, in mancanza dello scritto, il mutuatario deve soltanto un interesse calcolato sulla base del tasso legale (Cass. civ. 1ère, 24 giugno 1981). La nullità della clausola d'interesse che risulta dall'assenza di uno scritto ha, tuttavia, solo carattere relativo (Cass. civ. 1ère, 21 gennaio 1992; Cass. com. 18 febbraio 2004, *Parant c. Banque Chaix*).

Se il tasso d'interesse è conosciuto e determinato sin dall'origine, l'accordo che autorizza lo scoperto bancario prevede spesso una clausola di variazione che può riferirsi al tasso di base, cioè ad un tasso fissato soltanto dalla banca. Il problema che si pone è, dunque, quello di capire se questo potere di modificazione unilaterale conferisce al tasso fissato un carattere indeterminato. Conformemente alla giurisprudenza che si era sviluppata sul fondamento dell'art. 1129 del codice civile, la Corte di cassazione, nella sentenza 2 maggio 1990, aveva ammesso il carattere indeterminato del tasso, limitando tuttavia gli effetti della nullità: secondo la Corte, infatti, soltanto la clausola di variazione doveva considerarsi nulla, e non l'intero contratto, circostanza, questa, che conduceva ad applicare il tasso inizialmente previsto e non il tasso legale. Tuttavia, a seguito delle sentenze del 29 novembre 1994 e del 1° dicembre 1995, rese rispettivamente dalla prima sezione civile e dalle sezioni unite della Corte di cassazione, il testo citato non si applica, mentre trovano applicazione gli articoli 1134 e 1135 del codice civile, ed il controllo giurisdizionale si sposta dalla formazione del contratto alla sua applicazione.

Bisogna altresì considerare che, secondo questa nuova giurisprudenza, la clausola di variazione che si riferisce al tasso di base è valida – come ha ammesso la sezione commerciale della Corte di Cassazione nella sentenza del 9 luglio 1996 – e che soltanto l'abuso commesso nella sua applicazione può essere sanzionato.

2.3. Il metodo tradizionale di calcolo degli interessi.

2.3.a. La data di valuta.

È logico che un credito sia preso in considerazione ai fini del calcolo degli interessi a partire dal giorno del suo ingresso nel conto. Tradizionalmente, le banche prendono in considerazione una data diversa, detta data di valore, la quale è anteriore per i debiti e posteriore per i crediti. Tale prassi è spesso giustificata dall'impossibilità di inserire nel conto le somme depositate il giorno stesso e dalla necessità di conservare in cassa i fondi improduttivi per far fronte ai prelievi dei clienti. La Corte di cassazione, fondandosi sul difetto di causa, ha considerato illegittimi i ritardi di valuta applicati ai versamenti ed ai prelievi di danaro (ivi compresi i trasferimenti), che devono dunque essere contabilizzati alla loro data, anche ai fini del calcolo degli interessi (Cass. com. 6 aprile 1993; Corte d'appello di Dijon, Ch. civ. B, 27 gennaio 2004, *Lyonnaise de banque c. SARL Coupes et taille de pierre*).

2.3.b. La nozione di anno bancario.

Secondo una prassi secolare, le banche calcolavano l'interesse sugli scoperti di conto non sulla base dell'anno civile, ma su quella di un anno di 360 giorni. Da ciò derivava una

maggiorazione del tasso reale di interesse. Questa prassi è stata ritenuta illegittima dalla Corte di cassazione con decisione della sezione commerciale del 10 gennaio 1995, cosicché il calcolo deve ormai farsi sulla base di un anno di 365 o 366 giorni.

3. L'anatocismo bancario.

Fin dal XIX° secolo, la giurisprudenza francese ha riconosciuto al banchiere la possibilità di portare all'addebito del conto gli interessi dovuti dai clienti, escludendo espressamente l'applicabilità delle regole contenute nell'articolo 1154 del codice civile, prendendosi cura di distinguere i conti correnti dai conti di deposito.

3.1. L'anatocismo nell'ambito di un rapporto di conto di deposito.

Il conto di deposito non dovrebbe dare adito ad interessi, poiché la remunerazione dei depositi a vista è vietata e il conto non deve essere debitore per il cliente. Tuttavia, la pratica bancaria consente alla fine di ogni mese ai conti di essere debitori per alcuni giorni. L'accordo relativo all'apertura del conto prevede generalmente i limiti di questo "scoperto" e contiene la disciplina degli interessi debitori secondo le regole generali. Sulla base di una pratica comune ai conti correnti, tali interessi erano portati in conto trimestralmente. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 4 dicembre 1990 che stabilisce che " la deroga ammessa al divieto dell'anatocismo è limitata ai solo conti correnti ", la capitalizzazione degli interessi nell'ambito di un conto di deposito si produrrà rispettando le condizioni enunciate nell'art. 1154.

Questa sentenza restituisce un grande vigore ad una distinzione che era in via di estinzione, vale a dire quella tra conto corrente e conto di deposito. Al di là dell'applicazione dell'articolo 1154, è il funzionamento stesso del conto di deposito che è rimesso in questione : il credito degli interessi trimestrali non si può " capitalizzare " per il fatto di non essere pagato, come invece avviene in materia di conto corrente. Per una parte della dottrina, ciò significherebbe che il conto di deposito non comporta più il c.d. *effet de réglemment* (effetto di pagamento).

3.2. L'anatocismo nell'ambito di un rapporto di conto corrente.

La giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di anatocismo bancario è risalente e costante. La Corte ha sempre chiaramente affermato che "l'articolo 1154 del codice civile non si applica ai conti correnti" (cfr., *ex plurimis*, Cass. com. 11 gennaio 1984, *Bull. civ.* IV, n° 15; Cass. civ. 1^{ère}, 10 aprile 1996, *Gaec c. Sté Coopérative agricole*, Cass. civ. 1^{ère} 22 febbraio 2000; Cass. com. 22 maggio 2001).

La ragione teorica di tale deroga risiede nel fatto che “la capitalizzazione degli interessi di un conto corrente si produce di pieno diritto ad ogni chiusura periodica (*arrêté de compte*) per fusione nel saldo che risulta da tale chiusura, con la conseguenza che l'articolo 1154 non è applicabile” (cfr. Cass. com. 22 maggio 1991, *BP du Sud-Ouest c. Vernhes*).

Sono dunque, soprattutto ragioni di ordine tecnico inerenti alla concreta gestione di un conto corrente ad aver indirizzato sulla strada appena vista la giurisprudenza, ragioni che possono essere riassunte nell'enorme difficoltà di introdurre, nella pratica del conto corrente, un calcolo degli interessi separato e differenziato a seconda dell'effettiva data di iscrizione degli stessi. Così, “l'iscrizione periodica all'addebito degli interessi dovuti, vale pagamento di questi interessi che perdono la loro autonomia per fusione nel saldo” (Corte d'appello di Parigi, 13 luglio 1989). Peraltro, ogni annotazione equivale a pagamento e con la chiusura periodica si forma un saldo sui cui è normale che decorrano interessi.

Tuttavia, la giustificazione fondata sulla tecnica del conto corrente - secondo la quale, dal momento in cui gli interessi sono passati al conto, partecipano al meccanismo unitario del conto corrente e, perciò, non si può più dire che producano in loro stessi degli interessi - non è totalmente convincente, perché ciò che è in causa è precisamente l'iscrizione in considerazione degli interessi e non gli effetti di essa. Occorre rivolgersi alla giustificazione tradizionale fondata su una “*coutume contralegem*” che la giurisprudenza avalla eccezionalmente, per non opporsi ad una pratica plurisecolare.

La giurisprudenza è intervenuta per precisare che « la deroga ammessa alla regola dell'articolo 1154 del codice civile è limitata ai soli conti correnti » (in questo senso, fra le tante, Cass. civ. 1^{ère}, 4 dicembre 1990, *M. Bonnet c. Banque Nugger*, *JCP. éd. ent.*, 1992, II. 288; Cass. com, 5 ottobre 2004).

Una parte della dottrina tenta di spiegare questa soluzione facendo riferimento all'*effet de réglementation* proprio di questo conto, ma tale posizione ha come inconveniente quello di rimettere in discussione la costruzione del conto di deposito, il quale non sarebbe più un meccanismo di pagamento, ma solamente una cornice contabile dove sarebbero iscritti dei crediti che custodirebbero la loro individualità fino a quando non siano compensati. Taluni ritengono che tale giustificazione non sia fondata, mentre altri ne trovano una nella necessaria protezione dei debitori che non sono commercianti. Ma senza andare forse tanto lontano, è vero che questa soluzione rimetterebbe seriamente in discussione la concezione che la dottrina contemporanea ha elaborato con riferimento al conto di deposito.

Sono da segnalare due decisioni del 1989, provenienti entrambe dalla Corte d'Appello di Parigi, nelle quali è stato invece affermato che l'effetto novativo, cioè l'incorporazione dell'interesse al capitale in virtù della sua iscrizione sul conto (il quale implicitamente comporta la

capitalizzazione degli interessi in un periodo assai più breve – tre/sei mesi – di quello annuale previsto dalla legge), non sarebbe sufficiente a giustificare una pratica contraria alle disposizione dell'articolo 1154 (Corte d'appello di Parigi, 24 maggio 1989, *D.* 1989, p. 623; Corte d'appello di Parigi, 28 giugno 1989, *D.*, 1989, p. 563).

Tali decisioni non hanno però avuto alcun seguito e la giurisprudenza (compresa quella di merito) è tornata, come visto, a riaffermare l'indirizzo classico della non applicabilità del divieto di anatocismo ai contratti di conto corrente (cfr. Cass. com. 22 maggio 1991, due sentenze che cassano le sentenze delle Corti d'Appello di Parigi). Indirizzo, questo, peraltro confermato dalla stessa dottrina, la quale ha continuato ad affermare che “a ciascuna chiusura periodica, di solito ogni tre mesi od ogni sei mesi, il saldo del conto che viene nuovamente riportato (saldo debitore per una delle parti e creditore per l'altra) produce interessi immediatamente e di diritto, anche se le parti non hanno concluso alcun accordo sul punto, per quanto tale saldo provenga contemporaneamente dai capitali e dagli interessi sui capitali (cfr. Cass. civ. 2ème, 3 luglio 1991, *Bull. civ.* II, n. 208, p. 110).

Per la validità della capitalizzazione infrannuale la giurisprudenza si riferisce alla disciplina generale degli interessi debitori, secondo cui è necessario che l'accordo risulti per iscritto e che sia indicato il TEG (*Taux effectif global*), nei limiti del tasso di usura.

Anche l'AFB (*Association française des Banques*) ha diramato circolari esplicative in tal senso. La prassi bancaria, quindi, analogamente a quanto avviene in Italia, è nel senso della capitalizzazione trimestrale.

In conclusione, la mancata applicazione dell'articolo 1154 del codice civile si giustifica solamente durante il funzionamento del conto a causa dell'*effet de reglement* proprio dei conti correnti. La sezione commerciale della Corte di cassazione ha riconosciuto così che una domanda di capitalizzazione degli interessi presentati per la prima volta davanti alla corte d'appello era ammissibile (cfr. Cass. com., 9 novembre 1993, *Bull. civ.* 1993, IV, n° 382, p. 278).

Inoltre, il saldo finale che risulta dalla chiusura del conto produce degli interessi che si capitalizzano dopo suddetta chiusura nel rispetto dell'articolo 1154 del codice civile (cfr. Cass. com. 10 gennaio 1989; Cass. com. 8 ottobre 2002).

GERMANIA

a cura di *Victoria Keil e Gino Scaccia*

1. Il generale divieto di anatocismo: § 248 del Codice Civile (BGB)

2. Le eccezioni al generale divieto di anatocismo

2.1. I contratti di deposito

2.2. I contratti di conto corrente: § 355 del Codice di Commercio (HGB)

2.2.1. I presupposti per l'applicazione del § 355 HGB

3. L'ammontare degli interessi: il § 352 HGB, gli interessi usurari e la difesa del consumatore

1. Il generale divieto di anatocismo: § 248 del Codice Civile (BGB)

Nel diritto tedesco due specifiche disposizioni riguardano la capitalizzazione degli interessi. La prima, corrispondente all'art. 1283 del codice civile italiano, è il § 248 del codice civile tedesco (d'ora in poi: BGB), la seconda è il § 355 del codice di commercio (HGB). Le due disposizioni, come meglio si dirà in appresso, pur avendo ad oggetto la medesima materia, si applicano in situazioni differenti, a seconda del rapporto giuridico che lega i contraenti e dello *status* giuridico dei soggetti stessi.

Il § 248 prescrive:

- (1) Un accordo concluso anticipatamente [e cioè prima della scadenza: n.d.t.], in base al quale agli interessi scaduti si applicano nuovi interessi, è nullo;
- (2) Le casse di risparmio, gli istituti di credito e gli altri enti bancari possono decidere anticipatamente che gli interessi di depositi non riscossi alla scadenza divengano essi stessi depositi su cui maturano degli interessi. Gli istituti di credito, i quali sono autorizzati per l'importo del prestito da loro accordato ad emettere nei confronti del titolare del prestito obbligazioni sulle quali maturano interessi, possono farsi promettere per tali prestiti il pagamenti di interessi sugli interessi maturati.

La norma vieta di concludere un accordo nel quale previamente si stabilisca che gli interessi scaduti devono di nuovo far maturare interessi. "Previamente" significa prima dell'esigibilità della prestazione, dunque prima della scadenza. E' nella libertà delle parti scegliere di far maturare interessi sugli interessi, a condizione, però, che ciò avvenga riguardo a interessi già scaduti al momento della conclusione dell'accordo. In sostanza, il divieto di anatocismo non vieta la capitalizzazione degli interessi in sé e per sé considerata, ma qualsiasi accordo concluso prima della scadenza che abbia per oggetto la capitalizzazione. La conseguenza giuridica di un tale accordo è la sua nullità.

La giurisprudenza e la dottrina più recente rinvengono il fondamento giustificativo di tale disposizione nel principio di protezione del debitore dall'incertezza giuridica. Si vuole salvaguardare il debitore dall'incertezza circa l'ammontare effettivo sul quale potrà avvenire la capitalizzazione. Questi non deve trovarsi nella condizione di non sapere fin dall'inizio l'ammontare reale e complessivo del suo debito. Al debitore non è precluso concordare con il creditore la capitalizzazione degli interessi, ma ciò che la disposizione codicistica vuole assicurare è che egli sia in grado di conoscere con certezza l'ammontare dell'importo sul quale detti interessi saranno capitalizzati. Il debitore, fin dal momento in cui sorge l'obbligazione contrattuale, deve poter prevedere a quanto ammonta il suo debito per interessi e su quale somma saranno applicati gli interessi. Parte della dottrina conduce tale interpretazione alle sue estreme conseguenze, affermando

che se oggetto della garanzia apprestata dalla norma è la certezza per il debitore circa l'ammontare di capitale sul quale saranno calcolati gli interessi, di tal che non sarebbe possibile effettuare la capitalizzazione su un capitale non ancora determinato nel suo complessivo ammontare, allora tale divieto non troverebbe applicazione nel caso in cui l'accordo, anche se concluso anticipatamente tra le parti, verta su un importo complessivo concretamente delimitato e conosciuto dalle parti al momento della conclusione dell'accordo. In questo caso, infatti, il debitore sarebbe in grado di determinare con certezza su quale importo ha luogo la capitalizzazione degli interessi.

Si può dire, riassuntivamente, che il divieto di anatocismo per un verso mira a difendere il debitore dal rischio dello sfruttamento, per l'altro dall'incertezza giuridica circa gli effetti del proprio accordo contrattuale.

La legge, come si è sopra osservato, non vieta in sé l'anatocismo, ma solo gli accordi che riguardino previamente l'applicazione di interessi su interessi. Da ciò si desume che il divieto in discorso si applica solo a interessi previsti convenzionalmente, oggetto di accordi contrattuali e non agli interessi legalmente previsti. Deve aggiungersi che il divieto di capitalizzazione si applica anche agli accordi conclusi tra pubblica amministrazione e soggetti di diritto privato e che il comma 1 del § 248 BGB, vale solo per i debiti da capitale

Nel divieto di cui al § 248, comma 1, BGB ricadono anche le penali contrattuali, in quanto la determinazione dell'ammontare degli interessi sia concordemente fatta dipendere dalla durata del prestito.

Non possono essere capitalizzati interessi su altri interessi; ma la stessa nozione di interessi necessita di essere accordata alla *ratio legis*, il che vuol dire che, in base al precetto della chiarezza normativa (*Rechtsklarheit*), saranno ad esempio esclusi dal divieto del § 248 BGB quegli interessi che sono stati contrattualmente qualificati come importi fissi.

Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema federale (*Bundesgerichtshof*) si ha a che fare con il divieto di anatocismo solo rispetto a prestazioni corrispettive per l'impiego di un capitale, che siano calcolate secondo una percentuale del capitale medesimo (così Repertorio BGB 1971, 93).

Gli interessi devono essere stati promessi su interessi; è questo l'elemento che rileva, al di là della specifica denominazione e qualificazione giuridica che le parti abbiano fornito del loro accordo. Se gli interessi devono essere calcolati sul capitale accresciuto degli interessi già maturati, allora si tratta di un accordo di interessi su interessi.

Non si può parlare invece di interessi rispetto ai dividendi azionari, per esempio secondo il § 121 del codice di commercio (HGB), che garantisce ai soci un'aliquota degli utili annuali.

Non ricorre la fattispecie di anatocismo neppure quando la somma da erogare a titolo di interessi viene elevata in presenza di un pagamento ritardato (in caso di mora).

Secondo l'opinione dominante sono da ricomprendere nel divieto del § 248 BGB anche i provvigioni. Conseguentemente gli interessi da corrispondere su debiti derivanti da tasse devono considerarsi inammissibili.

Dal momento che il § 248 BGB vieta solo la predeterminazione consensuale preventiva degli interessi, è consentita una pattuizione sugli interessi successiva alla data di esigibilità della prestazione. Segue da ciò, ad esempio, che un riconoscimento di debito ai sensi del § 781 BGB può determinare il carattere fruttifero di un importo fisso. La ragione di ciò sta nel fatto che in questo caso non c'è alcuna determinazione contrattuale di tipo preventivo.

Eguale non costituisce violazione del divieto di anatocismo ai sensi del § 248, comma 1 BGB, trattenere gli interessi sull'ammontare del credito nel caso di provvigione sulle emissioni obbligazionarie (BGH 9.11.1999).

2. Le eccezioni al generale divieto di anatocismo

2.1. I contratti di deposito

Il § 248, comma 2, frase 1 BGB introduce un'eccezione al divieto di anatocismo, che opera quando parte del negozio giuridico siano degli istituti di credito. La prima parte del comma in esame prevede che quando si tratta di contratti di deposito, dunque rispetto alla raccolta di denaro altrui, le casse di risparmio, gli istituti di credito e gli altri enti bancari possono promettere il pagamento, a favore dei depositanti, di interessi calcolati su quelli già venuti a scadenza, ma non ancora prelevati.

Dato che la previsione riguarda soltanto i contratti di deposito sui quali siano maturati interessi a debito per l'istituto bancario, si evince come il divieto di capitalizzazione degli interessi non trovi applicazione quando l'inadempiente è una banca, e quindi come non sia rispettato, in senso assoluto e universale, il principio di protezione del debitore che ispira la generale disciplina del divieto di anatocismo. Questa eccezione è stata fondata dal legislatore sul carattere usuale dell'anatocismo nei contratti di deposito.

La seconda parte del medesimo comma 2 prevede la possibilità, da parte degli istituti di credito, di pretendere il pagamento di interessi sugli interessi maturati e scaduti, quale ulteriore rimborso per un finanziamento (ad es. contratti di mutuo) concesso dalla banca stessa, disponendo in tal modo un vantaggio per l'istituto di credito.

Conformemente al § 248, comma 2, frase 2 BGB determinati istituti di credito possono farsi promettere interessi su interessi anche quando siano creditori. Quest'ulteriore regola di eccezione viene giustificata con il rilievo che gli istituti di credito, per parte loro, sono obbligati a pagare puntualmente i possessori di cedole fruttifere da loro emesse, e tuttavia, a questo fine, quando i debitori di prestiti (mutuatari) restano in ritardo con il pagamento degli interessi, dovrebbero anticipare le necessarie somme. La capitalizzazione di interessi su interessi (a favore della banca) viene perciò considerata quale compensazione per l'anticipo corrisposto e come un incentivo a pagamenti puntuali.

La norma in questione regola l'anatocismo in relazione a specifici contratti bancari e nulla dispone in merito all'anatocismo concernente i contratti di conto corrente, che trova espressa regolamentazione nel § 355 HGB, il quale reca un'ulteriore eccezione al divieto di interessi su interessi.

2.2. I contratti di conto corrente: § 355 del Codice di Commercio (HGB)

Il § 355 HGB recita:

- (1) Se una persona intrattiene con un imprenditore un rapporto d'affari in base al quale sorgono pretese ed obblighi reciproci, vengono imputati interessi sul conto e viene effettuata periodicamente la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti, in modo da accertare l'eccedenza a favore dell'uno o dell'altro contraente (conto aperto, conto corrente), in tal caso colui che risulta avere un'eccedenza può richiedere, a partire dal giorno in cui è stato effettuato il saldo, gli interessi su tale importo, anche se nel conto è già compreso il computo degli interessi.
- (2) Il saldo viene calcolato una volta l'anno, salvo che sia stato diversamente stabilito.
- (3) Il conto può essere chiuso in ogni momento, anche durante un periodo di decorrenza dello stesso, con la conseguenza che colui che ha maturato un'eccedenza può richiederne il pagamento immediato.

In base alla disposizione in oggetto, possono essere calcolati interessi su un saldo di conto corrente anche se esso contiene già interessi maturati. E' quindi ammissibile, contrariamente a quanto dispone il § 248 BGB, un previo accordo contrattuale circa il tasso di interesse da corrispondere su interessi. L'eccezione può essere spiegata con l'esigenza di unitarietà e semplificazione dei rapporti commerciali tra imprenditori. In questi rapporti le parti hanno debiti e crediti reciproci e sarebbe impensabile imporre un obbligo di conto corrente diverso per i crediti o debiti di capitale e, rispettivamente, per i crediti o debiti costituiti dagli interessi maturati alla scadenza sui singoli importi. Ecco perché nel § 355 HGB è prevista l'ipotesi di tenuta di un conto unico nel quale sono contabilizzati tutti i movimenti di capitale e quindi anche gli interessi maturati.

Deve essere, insomma, evitato che le parti tengano un conto aggiuntivo e secondario per i soli interessi; per questo il legislatore ha tenuto in considerazione l'esigenza di giungere, per il contratto di conto corrente, ad un'uniformazione delle conseguenze giuridiche e, avendo riguardo a questa esigenza, ha riconosciuto il primato a una vincolante previsione legale rispetto alla libera autonomia contrattuale. Ove una tale eccezione non fosse prevista nel contratto di conto corrente, le parti contrattuali potrebbero essere costrette a svolgere un doppio calcolo: uno relativo all'obbligazione principale e uno relativo agli interessi. Tutto ciò si porrebbe in aperto contrasto con la finalità del conto corrente, che deve facilitare la liquidazione delle somme e la riduzione delle diverse poste in un'unitaria obbligazione. Così si affermava già nelle motivazioni del progetto del codice di commercio prussiano – recante una previsione corrispondente a quella dell'attuale § 355 HGB - che non era compatibile con la natura della contabilità commerciale calcolare gli interessi sul saldo come se esso stesso non contenesse alcun interesse, cioè non incorporasse alcun interesse già maturato.

Se il contratto di conto corrente scade o viene risolto il creditore può chiedere soltanto interessi di mora o il risarcimento di danno. Interessi contrattualmente pattuiti o interessi su interessi invece non possono essere richiesti (BGH, 20.05.2003).

2.2.1. I presupposti per l'applicazione del § 355 HGB

I presupposti per l'applicazione del § 355 HGB sono i seguenti:

- almeno una delle parti contraenti deve essere un imprenditore. Secondo il § 1 HGB è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività commerciale, condizione, questa, che ricorre sempre quando parte del contratto sia un istituto di credito. L'interpretazione del § 355 HGB non è, per questo punto, del tutto incontestata, poiché la norma si limita a richiedere che almeno una delle parti contraenti sia un imprenditore, ciò che rende estremamente facile la pratica elusione del divieto di anatocismo. Si spiega così perché una corrente dottrina ritiene che l'applicazione del § 355 HGB debba essere limitata alle relazioni di conto corrente o ai negozi commerciali dei quali entrambi i contraenti siano imprenditori reciprocamente e mutuamente vincolati.
- tra le parti deve sussistere un accordo di conto corrente. Ci deve essere una manifesta espressione di volontà di sottoporre i rispettivi crediti e debiti al sistema contabile unitario dato dal conto corrente. Di conseguenza quando venga a cessare il rapporto di conto corrente, non è più consentita la capitalizzazione degli interessi nel saldo finale;

- deve trattarsi di un rapporto di affari in base al quale le parti manifestano la volontà di intrattenere continuativamente relazioni contrattuali;
- dal conto devono risultare, oltre agli interessi, i crediti e i debiti. Va segnalato che una giurisprudenza recente ha ritenuto non necessario il computo e la relativa rappresentazione contabile di debiti e crediti sul conto corrente, considerandosi sufficiente che risulti da esso che una parte vanta delle pretese e l'altra abbia obblighi corrispondenti. Alla volontà delle parti deve infatti riconoscersi valore predominante anche sul senso letterale della norma.

Può aggiungersi che l'esonero dal divieto di anatocismo di cui al § 355 presuppone che il saldo venga periodicamente calcolato, che vi sia una periodica chiusura delle competenze. In teoria soltanto nel caso di chiusura periodica troverebbe applicazione quanto previsto, dato che nella chiusura a scalare il saldo dei rispettivi crediti e debiti avviene ad ogni registrazione. La norma non è direttamente applicabile ai conti scalari. Rientra invece nella fattispecie delineata dal § 355 il contratto di conto corrente bancario, nonostante che sia una forma mista tra le due tipologie contrattuali appena enumerate.

Per effetto della chiusura di conto, che non va in alcun modo confusa con l'estinzione definitiva, le attività e le passività sono calcolate a intervalli regolari di tempo e compensate attraverso la determinazione e la liquidazione dei residui attivi. Finché non ha avuto luogo la liquidazione, le singole poste che provengono dalle entrate e dalle uscite stanno una dinanzi all'altra, in modo equivalente, nel conto corrente. Una compensazione, conformemente al § 355, comma 1, HGB si realizza solo con la - generalmente periodica -chiusura delle competenze. L'eccedenza contabile a favore di una o dell'altra parte definisce il credito complessivo, che a sua volta può costituire il fondamento di un ulteriore e nuovo periodo di conto corrente sul quale calcolare gli interessi (BGH, 7. 3. 2002).

Il legislatore ha stabilito che la chiusura delle competenze, nei sensi di cui al § 355 HGB, debba essere fatta almeno una volta l'anno. E' tuttavia possibile un diverso accordo fra le parti. Nell'indicare il termine di un anno per la capitalizzazione degli interessi, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, il legislatore tedesco non ha precisato un periodo minimo, quindi le parti sono libere di determinare anche una capitalizzazione giornaliera, salvo poi incontrare il limite di un tasso annuo effettivo talmente alto da risultare illecito.

Nella prassi si è sviluppato l'uso, per i conti correnti postali, di operare una capitalizzazione degli interessi trimestrale, che non è stata contestata né dalla giurisprudenza né dalla dottrina. Le banche effettuano normalmente un estratto conto trimestrale, considerando gli interessi e le commissioni bancarie e, se le previsioni generali del contratto lo prevedono, possono calcolare, in

base agli accordi conclusi con il cliente, gli interessi su tale saldo trimestrale. Il saldo periodico è determinato dai crediti e dai debiti nonché dagli interessi maturati sulle singole posizioni. Su questo saldo maturano nuovamente gli interessi.

Da quanto in precedenza esposto, si ricava come questo comportamento sia lecito, purché vi sia stata la manifesta volontà delle parti. Ciononostante la giurisprudenza verifica di volta in volta se gli accordi conclusi sono leciti, alla stregua del § 138 BGB, che sancisce, come si dirà fra breve, la nullità degli accordi contrari al buon costume o con contenuto usurario.

Con riguardo ai conti di risparmio, le banche di regola effettuano una chiusura delle competenze annuale. La lunghezza del periodo stabilito per il computo degli interessi ha, evidentemente, un effetto sull'ammontare della quota interessi. L'effettivo importo di essi cresce, infatti, tanto di più quanto più frequente è il loro saldo. Pertanto una pattuizione che preveda una chiusura giornaliera del conto, in ragione della sua gravità e del suo carattere inusuale, deve essere stabilita in modo chiaro e inequivoco. Qualora la banca saldi ogni giorno senza avvertire di ciò i clienti, manca una chiara e inequivoca pattuizione in tal senso e non vale neppure la mancata contestazione del saldo per assumere che questa modalità di calcolo degli interessi sia stata implicitamente accettata.

Una clausola generale che prevede un saldo mensile e in seguito alla quale, ove il cliente non contesti il saldo, questo si intende riconosciuto ed accettato, è una clausola certamente non trasparente e sfavorevole per il beneficiario del credito. Un'abbreviazione del periodo di computo delle competenze presenta rischi rilevanti per il prenditore del credito. Se il debitore è in mora, allora ne sorgono interessi sugli interessi; ma dalla semplice indicazione che la chiusura delle competenze è mensile, il prenditore del credito può non avvedersi che il calcolo mensile comporta, in caso di mora, interessi su interessi. Per tale ragione le banche hanno l'obbligo di esplicitare con chiarezza quali sono le conseguenze del calcolo mensile. In particolare, secondo la giurisprudenza, gli istituti bancari devono definire le condizioni contrattuali in modo tale che un cliente medio possa comprendere agevolmente quali sono le conseguenze del saldo mensile (OLG Hamm 29.01.1988). Tale giurisprudenza è stata confermata dal BGH (4.12.1990). Secondo il BGH, un calcolo mensile del conto corrente è soltanto nell'interesse della banca e non comporta per il prenditore del credito alcun vantaggio.

Si è invece riconosciuta, in riferimento al contratto dei rappresentanti di commercio, la legittimità di un'autorizzazione implicita alla capitalizzazione mensile, quando nel mese successivo essa non sia stata contestata, al fine di facilitare la chiarezza e la celerità delle relazioni contrattuali (LG Frankfurt 17.10.1997).

Indipendentemente dall'accettazione implicita del saldo, secondo la giurisprudenza, con il decorso del periodo di computo (il termine fissato per la chiusura delle competenze), ha luogo comunque la cosiddetta compensazione complessiva, nella quale tutti i singoli crediti od obbligazioni sono ricondotti al rapporto fra le iscrizioni in avere e le poste del dare (BGH 13.12.1990; BGH, 11. 3. 1999).

Poiché la previsione del § 355 HGB stabilisce soltanto che gli interessi su interessi possono essere stabiliti previamente e non che possa anche essere determinato il loro rialzo, è necessario, nel caso singolo, chiarire se un tale accordo contrattuale sia stato effettivamente raggiunto. Secondo la dottrina, il § 355 non contiene una presunzione che un tale accordo abbia avuto luogo. Ciò significa che il debitore, in dubbio sul complessivo ammontare del saldo, cioè sull'entità degli interessi che sono in esso compresi, può pretendere nuovamente la maturazione di interessi.

3. L'ammontare degli interessi: il § 352 HGB, gli interessi usurari e la difesa del consumatore

In linea di principio, in ordine alla misura degli interessi, prevale la disciplina contrattuale. Il tasso di interesse applicabile si trova fissato nel contratto di conto corrente, ma in mancanza di una espressa indicazione si fa riferimento al tasso legale. Trova in questo caso applicazione il § 352 HGB, secondo il quale per i negozi commerciali è stabilita una misura di interessi del 5%. Per quanto concerne l'estinzione del conto corrente bancario nel momento in cui è calcolato e imputato il saldo definitivo, su di esso si possono calcolare esclusivamente interessi di mora.

L'applicabilità della disposizione a contratti rispetto ai quali una delle parti è un consumatore, pone il problema della difesa del consumatore. Il § 497 BGB, prevede che in caso di ritardo di pagamento nei crediti al consumo bisogna applicare un tasso di interesse di mora pari al 5% annuo, a meno che non sia stabilito diversamente. Tali interessi sono iscritti obbligatoriamente in un conto speciale, diverso da quello nel quale risultano iscritti i crediti e l'importo dovuto dal concedente, e possono essere capitalizzati applicando il tasso legale di interesse che, attualmente, è pari al 4% annuo.

Poiché la libertà contrattuale non vale senza limiti, una disciplina normativa, imposta dal principio dello Stato sociale, non può tollerare l'abuso della posizione di supremazia economica di una delle parti che si risolva nell'imposizione di interessi sproporzionati e nel conseguente determinarsi di un carico iniquo per il debitore. Uno dei connotati concreti del principio dello Stato sociale di diritto è infatti l'idea della difesa del debitore.

In questa direzione è possibile in primo luogo un controllo del contenuto ai sensi del § 138 BGB. Secondo questa disposizione i contratti aventi ad oggetto crediti usurari sono nulli. Poiché rispetto allo scoperto del conto corrente si è in presenza di un contratto di credito, possono essere applicati i principi sviluppati per questa tipologia contrattuale. I contratti di credito, in presenza di una notevole sproporzione fra la posizione del creditore e i vantaggi accordati dal debitore, possono essere contrari agli usi, ai sensi del § 138 BGB.

Il contratto è nullo per usura secondo il § 138, comma 2, BGB quando il creditore approfitta di una posizione di potere, o della inesperienza, della mancanza di capacità di giudizio o di una notevole debolezza nella volontà del debitore. Il § 138, comma 2, BGB vale inoltre a concretizzare il § 138, comma 1, BGB. Se ricorrono le condizioni del § 138 BGB, allora si parla di un contratto assimilabile a un accordo usurario o di uno sfruttamento del debitore, al fine di imporre una riduzione secondo il § 138, comma 2.

Il ricorrere della fattispecie del § 138 BGB può essere ricavato anche solo dalla pattuizione sugli interessi. La giurisprudenza, quando manchino i connotati propri dell'usura, fonda di regola la contrarietà al buon costume e la nullità della disciplina degli interessi sul § 138, I comma, BGB e lascia perciò impregiudicato se ricorrano anche le condizioni e i presupposti del negozio usurario. E' fonte di controversie l'accertamento del concorso dei caratteri soggettivi ed oggettivi della contrarietà al buon costume. Secondo l'opinione dominante una grande sproporzione fra prestazione e controprestazione, da sola, non può condurre ad affermare l'esistenza di una contrarietà al buon costume. Devono ricorrere ulteriori caratteri: un connotato caratteristico può consistere ad esempio nell'approfittamento di una situazione di necessità.

Inoltre può proporsi un controllo delle condizioni generali di contratto. Ai sensi del § 307 BGB le condizioni generali di contratto sono inefficaci se danneggiano irragionevolmente, contro la buona fede, una parte contraente. Un tale irragionevole pregiudizio si può desumere ad esempio dal fatto che l'articolato contrattuale non sia chiaro e comprensibile.

Il riconoscimento del debito presuppone che il debitore non abbia contestato il saldo entro un certo termine. Tale riconoscimento ha rilievo solo se il saldo è stato portato a conoscenza del cliente. Secondo la giurisprudenza, la conoscenza acquisita con la possibilità, offerta al cliente, della stampa di un estratto conto, non è sufficiente a integrare la fattispecie di riconoscimento del debito. È necessario a tal fine che il debitore riceva dalla banca una comunicazione puntuale, che faccia prova dell'avvenuta conoscenza. Sono pertanto inammissibili le clausole del contratto che pongono una presunzione di conoscenza del saldo dando rilievo alla possibilità offerta al cliente di ottenere, a sua richiesta, la stampa o la comunicazione dell'estratto conto (OLG Köln, 18.1.2006).

Le disposizioni del BGB sui contratti di credito dei consumatori (§§ 491 ss.), apprestano per questi un'ulteriore possibilità di tutela. Va, però, rilevato che tali disposizioni non trovano applicazione qualora il credito sia inferiore ai 200 Euro. Secondo il § 492 BGB il contratto di credito con un consumatore deve essere stipulato per iscritto e deve contenere, tra l'altro, il limite massimo del credito nonché l'ammontare degli interessi effettivi.

Il successivo § 493 BGB dispone che tale disciplina non è applicabile ai contratti di prestito stipulati con un istituto di credito nel caso di *Überziehung des Kontos* (scoperto di conto) qualora i periodi di chiusura siano superiori ai tre mesi. Da ciò segue che nel caso in cui un istituto di credito calcoli il saldo (ovvero le competenze) più di quattro volte l'anno, tale condizione deve essere esplicitamente stabilita nel contratto, in forma scritta. Un obbligo siffatto è previsto anche dal § 6, comma 9 della *Preisangabenverordnung* (Regolamento sulle indicazioni dei prezzi).

INGHILTERRA

a cura di *Paolo Passaglia e Tommaso Giovannetti*

1. La *no interest rule*...

2. ... e le sue eccezioni:

- 2.1. *nel common law;*
- 2.2. *... nel diritto legislativo ...*
- 2.3. *... e nell'equity*

3. Il tasso di interesse

4. Gli interessi composti:

- 4.1. *nel common law...*
- 4.2. *... nel diritto legislativo ...*
- 4.3. *... e nell'equity*

5. Il diritto bancario

- 5.1. *L'autonomia contrattuale ed i suoi limiti: in generale ...*
- 5.2. *... e con particolare riferimento agli interessi composti*

1. La no interest rule ...

La disciplina concernente la corresponsione di interessi su somme dovute in conseguenza di una obbligazione contratta o a titolo di risarcimento del danno ha subito, in Inghilterra, una lenta evoluzione, segnata dal sovrapporsi e dall'intrecciarsi di principi e regole elaborati nell'ambito del *common law* (inteso, evidentemente, in senso stretto), dell'*equity* e dello *statutory law*.

Come in gran parte delle esperienze giuridiche medievali, anche in Inghilterra il concetto stesso di interesse su un capitale veniva ritenuto eticamente (ancor prima che giuridicamente) inaccettabile, scontrandosi con precetti di matrice religiosa.

In un momento anteriore rispetto a quanto avvenuto in altri ordinamenti, tuttavia, la classica equazione tra interessi ed usura è stata superata. Al riguardo, si cita generalmente l'*Act «In restraint of usury»*, fatto approvare, nel 1545, dal re Enrico VIII, con cui – malgrado il *nomen* – si è provveduto alla legalizzazione dell'«usura»³.

Ammesso che un capitale possa produrre interessi, non si è tuttavia giunti ad affermare che *qualunque* capitale produca interessi. Anzi, nel *common law* è stata stabilita la *no interest rule*, sulla scorta della quale, in linea di principio, il debitore – a qualunque titolo lo sia – non è tenuto a corrispondere interessi.

Un siffatto principio, consolidatosi almeno a far tempo dalla seconda metà del XVIII secolo⁴, è rimasto sostanzialmente inalterato nel corso dei decenni. Ciò nondimeno, le statuizioni giurisprudenziali che lo hanno consacrato hanno contestualmente previsto talune eccezioni, che, con il passare del tempo, unitamente all'opera del legislatore, hanno conosciuto una estensione notevole, tale da ridimensionare grandemente la portata della *no interest rule*.

2. ... e le sue eccezioni: ...

Cercando di schematizzare l'assetto normativo attualmente esistente, può dirsi che le eccezioni alla *no interest rule* discendono da (2.1.) il *common law*, da (2.2.) il diritto legislativo e da (2.3.) l'*equity*.

2.1. nel *common law*; ...

³ BLACKSTONE, nei suoi *Commentaries on the Laws of England* (1765-1769), libro II, cap. XXX, evidenzia che «quando il denaro è dato in prestito al fine di riavere, sulla base di un contratto, non soltanto il capitale prestato, ma anche un incremento a titolo di compensazione per l'uso, l'incremento è definito interesse da coloro che lo ritengono legittimo, ed usura da coloro che tale non lo ritengono».

⁴ In tal senso, si segnala la decisione che il *Chief Justice Lord Mansfield* ha reso a nome della *King's Bench* sul caso *Eddowes v Hopkins* (1780), 1 Doug 376.

Contestualmente alla affermazione della *no interest rule*, le corti di *common law* hanno stabilito che il debitore può essere tenuto alla corresponsione degli interessi in due casi, e cioè quando una disposizione contrattuale lo obblighi in tal senso oppure quando tale corresponsione sia prescritta dagli usi commerciali (*trade usage*): «nonostante, in base al *common law*, il credito risultate dai libri contabili non contempra, naturalmente, interessi, questi possono essere pagabili in conseguenza degli usi invalsi in particolari settori del commercio, ovvero in conseguenza di un accordo specifico»⁵.

Questo orientamento è stato ripetutamente confermato nel XIX secolo⁶, sino a divenire, con la sentenza della *House of Lords* sul caso *London, Chatham and Dover Railway Co. v South Eastern Railway Co*⁷, *jus receptum*.

Quest'ultima decisione, che rappresenta, a tutt'oggi, il *leading case* in materia, ha peraltro affrontato una tematica parzialmente nuova rispetto ai precedenti. Il giudizio era, infatti, stato instaurato in seguito ad un ritardato pagamento, di talché obiettivo del ricorrente era quello di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi a titolo di risarcimento del danno.

Di fronte ad una siffatta pretesa, dal *common law* riconosciuta soltanto in caso di ritardato pagamento di un debito attestato da alcuni titoli di credito, la *House of Lords* ha sottolineato come il diritto al risarcimento del danno non possa essere dedotto dal semplice fatto del ritardo nel pagamento. Tuttavia, è stato altresì riconosciuto come non esista, in linea di principio, una preclusione degli interessi a titolo risarcitorio, ben potendo essi configurarsi allorché, per un verso, l'attore abbia dovuto far fronte a spese che avrebbe potuto (e dovuto) coprire con la somma di cui era creditore e, per l'altro, il convenuto sia stato effettivamente a conoscenza della necessità dell'attore di sostenere tali spese.

Con questa affermazione, la *House of Lords* ha dunque introdotto una ulteriore eccezione alla *no interest rule*, consistente, appunto nell'*interest as (special) damages*.

Il principio stabilito nella decisione del 1893 è stato poi confermato e precisato nella sentenza sul caso *Wadsworth v Lydall*⁸, con cui la *Court of Appeal* ha specificato che, una volta riconosciuta la sussistenza delle condizioni necessarie perché si faccia luogo alla corresponsione degli interessi a titolo risarcitorio, tali interessi possono includere anche quelli versati dal ricorrente a causa del

⁵ Così *Eddowes v Hopkins*, cit.

⁶ Cfr., ad es., la decisione del *Chief Justice Lord Ellenborough* sul caso *De Havilland v Bowerbank* (1807), 1 Camp. 50, nella quale si è precisato, tra l'altro, che, dalla mancata stipulazione di una clausola sugli interessi si presume che il creditore abbia accettato di non richiederli. V. anche la decisione sul caso *Page v Newman* (1829), 109 ER 140: «non dobbiamo abbandonare la regola da lungo tempo stabilita, e cioè che gli interessi non sono dovuti su somme garantite da atti scritti, a meno che non appaia dall'atto stesso che gli interessi si intendevano come dovuti o a meno che gli usi commerciali implicino tale corresponsione».

⁷ (1893) AC 429.

⁸ (1981), 1 WLR 598.

ritardo con cui – a causa dell’inadempimento del convenuto – ha dovuto adempiere a proprie obbligazioni.

Sempre con riferimento al collegamento tra interessi e risarcimento, il *common law* riconosce, sia pure con molte cautele, il diritto ad ottenere interessi connessi alla somma da corrispondere a titolo di risarcimento derivante da danni subiti alla persona, segnatamente per quanto attiene al danno morale.

2.2. ... nel diritto legislativo ...

La *no interest rule* è stata oggetto, a far tempo dalla prima metà del XIX secolo, ma soprattutto nel corso del XX, di svariati interventi derogatori posti in essere dal legislatore.

La prima disposizione in tal senso reca la data del 1833, allorché la *section 28* del *Civil Procedure Act* (c.d. *Lord Tenterden's Act*) ha previsto che, in sede giudiziaria, potesse essere stabilita la corresponsione di interessi su debiti che fossero supportati da atto scritto. La decorrenza degli interessi era fissata a partire dal giorno in cui l’adempimento era previsto esplicitamente o, in mancanza di data certa, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale.

Un secolo più tardi, a seguito del *Second Interim Report* del *Law Reform Committee*, la *section 28* del *Lord Tenterden's Act* è stata abrogata e sostituita dalla *section 3* del *Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act* del 1934, recante la previsione in base alla quale qualunque decisione concernente debiti o risarcimento dei danni avrebbe potuto contemplare la corresponsione di interessi sulla somma liquidata.

Nel 1978, la *Law Commission* ha proposto addirittura una deroga generalizzata alla *no interest rule* relativamente a qualunque debito per il quale si fosse verificato un ritardo nel pagamento. La proposta è stata però solo parzialmente accolta dal Parlamento, che si è limitato, attraverso l’*Administration of Justice Act* del 1982, ad inserire una *section 35A* al *Supreme Court Act* del 1981 ed una *section 97A* del *County Court Act* del 1959 (quest’ultima riprodotta, poi, nella *section 69* del *County Court Act* del 1984).

Le due disposizioni, sostanzialmente identiche, conferiscono il potere alle corti di accordare interessi su debiti oppure in caso di risarcimento dei danni. Si stabilisce, infatti, che nei procedimenti per il riconoscimento di un debito o di un diritto al risarcimento dei danni, nella liquidazione può essere inclusa, in relazione a qualunque somma, la corresponsione di interessi, «al tasso che la corte ritiene adatto». Gli interessi possono essere contemplati per tutta la somma o per parte di essa (la decorrenza degli interessi è fissata alla data di proposizione della domanda giudiziale).

Al fianco di queste previsioni di ordine generale, altri interventi legislativi hanno espressamente stabilito un diritto agli interessi per specifiche obbligazioni pecuniarie. È il caso, ad esempio,

dell'esplicita previsione degli interessi sulle somme corrispondenti ad imposte non pagate (*section 86 del Taxes Management Act del 1970*).

In tema di interessi, due *statutes* appaiono di particolare importanza.

Il primo è il *Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act* del 1998, che si è ricollegato alla proposta della *Law Commission* del 1978, stabilendo che, in linea generale, il ritardato pagamento di un debito fa sorgere anche l'obbligo alla corresponsione di interessi.

Il secondo *statute* da menzionare è l'*Arbitration Act* del 1996, la cui *section 49* prevede che, nello stipulare un compromesso, le parti sono libere di riconoscere o meno all'arbitro il potere di accordare gli interessi; in difetto di un accordo tra le parti, l'arbitro ha però il potere di accordarli.

2.3. ... e nell'*equity*

Per quanto concerne l'*equity*, la *no interest rule* è esclusa, tendenzialmente, nell'ambito del *trust*. Allorché il gestore del patrimonio (*trustee*) ha cagionato un danno al beneficiario (*beneficiary*), quest'ultimo ha diritto ad ottenere anche la corresponsione degli interessi sulla somma dovuta dal primo. L'entità degli interessi varia a seconda del danno e del comportamento del *trustee*.

La disciplina del *trust* è stata estesa anche ai rapporti che possano richiamare lo schema fiduciario, come nel caso di un agente che non dia adeguatamente conto delle attività svolte, celando in tal modo una frode o, comunque, il conseguimento di benefici illegalmente derivanti dalla sua posizione.

3. Il tasso di interesse

La complessità della disciplina degli interessi, di cui nei paragrafi precedenti si è cercato di dare sommariamente conto, si riverbera anche sulla estrema variabilità del tasso di interesse⁹.

La stessa *no interest rule* ha fatto sì che non venisse elaborata, in seno al *common law*, una casistica relativa al saggio degli interessi da accordare, di talché, in presenza di una delle eccezioni che sono state enucleate, il principio cui le corti si sono attenute è stato quello della libera pattuizione delle parti ovvero della discrezionalità del giudice nell'individuazione del tasso di interesse. In tal senso, d'altra parte, si è mosso anche il legislatore, quanto meno in riferimento alle citate previsioni del *Supreme Court Act* e del *County Courts Act*. Il richiamo, pure contenuto nelle disposizioni, alla ritenuta adeguatezza del tasso di interesse si inserisce nella tradizione che consente al giudice di ridurre tassi di interesse che, eventualmente pattuiti tra le parti, si appalesino

⁹ Una siffatta variabilità è stata stigmatizzata anche dalla *Law Commission* nel suo *Report su Pre-Judgment Interest on Debts and Damages*, 24 febbraio 2004 [[www.lawcom.gov.uk/docs/lc287\(1\).pdf](http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc287(1).pdf)], nel quale si propugna, tra l'altro, una uniformazione dei tassi praticati.

esagerati, e dunque contrastanti con l'esigenza di assicurare un *minimum* di protezione per il debitore.

All'assenza di formalizzazione del *common law* fa riscontro la volatilità dei tassi di interesse contemplati in diversi *statutes*. Da una recente analisi delle disposizioni in materia è stato evidenziato come i tassi legislativamente stabiliti oscillino tra lo 0,5% e l'8%¹⁰.

4. Gli interessi composti: ...

Le difficoltà incontrate nello schematizzare la disciplina relativa alla corresponsione degli interessi su capitali non può non ripercuotersi anche sul punto specificamente concernente i c.d. «interessi composti»¹¹.

Al riguardo, un problema preliminare che si pone è quello di stabilire con precisione le modalità di calcolo di siffatti interessi: l'assenza di una normativa generale (e, come si vedrà tra breve, la scarsità di riscontri nel diritto positivo) rende estremamente variabili queste modalità, specie per quanto attiene alla periodicità della capitalizzazione degli interessi, in ordine alla quale si riscontrano, nella prassi, casi di capitalizzazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile¹².

L'assenza di uno *standard* di riferimento nel calcolo degli interessi composti è dovuta principalmente alla relativa esiguità delle fattispecie nelle quali essi sono previsti. Riprendendo la schematizzazione in precedenza tratteggiata, può dirsi che:

a) là dove si operi una deroga alla *no interest rule* nell'ambito del *common law*, gli interessi possono essere semplici o composti;

b) in linea di principio, le disposizioni legislative che prevedono la corresponsione degli interessi hanno ad oggetto soltanto gli interessi semplici e non anche gli interessi composti;

¹⁰ Cfr. *Report su Pre-Judgment Interest on Debts and Damages*, cit., 17.

¹¹ Il termine «*anatocism*», pur presente nella lingua inglese, è solo episodicamente impiegato, venendogli preferita la locuzione di cui nel testo («*compound interest*»).

¹² Si noti che nel *Report su Pre-Judgment Interest on Debts and Damages*, cit., 55, la *Law Commission* ha proposto di generalizzare il sistema della capitalizzazione su base mensile (già presente in alcuni paesi di *common law*, quali ad esempio la Nuova Zelanda e la provincia canadese della British Columbia). Ciò principalmente al fine di «allinearsi alla realtà commerciale: [...] la questione dovrebbe essere risolta seguendo la normale prassi bancaria»; in effetti, «per i mutuatari, l'interesse è generalmente computato mensilmente».

Con questa presa di posizione, è stata superata quella dalla stessa *Law Commission* espressa nel precitato *Report on Interest* del 1978, con cui si era ritenuto opportuno non generalizzare gli interessi composti, principalmente in conseguenza delle difficoltà di calcolo. Facendo riferimento anche a queste stesse difficoltà, la *House of Lords*, nella decisione sul caso *President of India v La Pintada Compania Navigacion SA* (1985), 1 AC 104, ha escluso di poter procedere ad una estensione del diritto ad ottenere la corresponsione del *compound interest* rispetto a quanto stabilito nella sentenza sul caso *London, Chatham and Dover Railway Co. v South Eastern Railway Co.* del 1893.

c) in *equity*, il *trust* può dar luogo ad interessi semplici o anche ad interessi composti a seconda del comportamento tenuto dal *trustee* e del danno cagionato al beneficiario.

4.1. nel *common law*; ...

Nel *common law*, il principio che può essere ricavato dalla giurisprudenza è che, là dove sussiste il diritto agli interessi, questi possono essere semplici o composti. Nessun vincolo è dunque stabilito in merito a disposizioni contrattuali o a norme consuetudinarie che ammettano l'anatocismo. Analogamente composti sono gli interessi a titolo di risarcimento dei danni, nonché quelli previsti in relazione a somme dovute per danni subiti dalla persona.

Da segnalare è che, in una decisione dei primi anni del XIX secolo, era stata affermata l'impossibilità di pattuire la corresponsione di interessi composti¹³. La ragione di tale *dictum* consisteva negli effetti inevitabili di una siffatta pattuizione, da cui sarebbe scaturito un ammontare degli interessi che sarebbe stato tale da configurare ipotesi di usura. Oggi che le leggi sull'usura sono tutte state abrogate¹⁴, gli interessi composti non possono essere vietati, ma debbono comunque essere espressamente previsti in sede contrattuale.

La vera problematica, tuttavia, resta quella dell'impossibilità per le corti di accordare interessi (e quindi anche interessi composti) al di fuori delle fattispecie enucleate, giacché da più parti si evidenzia come ciò possa tradursi, nella pratica, nell'impossibilità per le corti stesse di «fare giustizia». Paradigmatici, in tal senso, appaiono i passi dell'*opinion* di Lord Goff of Chieveley sul caso *Westdeutsche Landesbank Girozentrale Respondent v Islington London Borough Council*, che di seguito si riportano¹⁵.

«Ci si potrebbe aspettare di trovare, in qualunque ordinamento giuridico sviluppato, un sistema completo e ragionevolmente semplice di principi in virtù dei quali le corti hanno il potere di assegnare interessi. Poiché ci sono circostanze nelle quali gli interessi assegnati dovrebbero assumere la forma di interessi composti, questi principi dovrebbero specificare le circostanze nelle quali gli interessi composti, al pari degli interessi semplici, possono essere assegnati; ed il potere di assegnare interessi composti dovrebbe essere utilizzabile sia nel [*common*] *law* che in *equity*. Attualmente [...] ci si potrebbe aspettare di scoprire che i principali casi nei quali gli interessi composti possono essere assegnati sono casi relativi a rapporti commerciali.

¹³ Cfr. *Ex parte Bevan* (1803), 32 ER 588.

¹⁴ L'abrogazione risale al 1854. Per una ipotesi nella quale può essere messo in discussione un tasso di interesse ritenuto troppo elevato, v., peraltro, *infra*, par. 5.1.

¹⁵ (1996) AC 669.

«Purtroppo, però, non è questo quanto risulta dal diritto inglese. Sfortunatamente, il potere di assegnare interessi composti non è disponibile nel *common law*. Il potere è disponibile in *equity*; ma, ad oggi, questo potere è, per ragioni storiche, esercitato soltanto in relazione a certe specifiche azioni, in particolare nei procedimenti contro i *trustees*»¹⁶.

Dall'analisi condotta sullo stato attuale del diritto inglese, risulta, in effetti, che

«il potere di assegnare gli interessi composti è [...] disponibile per “fare giustizia” in un settore limitato»¹⁷,

di talché

«sorge la questione di ordine generale circa la possibilità di costringere la giurisdizione a [...], o almeno circa la possibilità di consentire alla giurisdizione di estendere questo settore in modo tale da assicurare una piena giustizia anche in altri ambiti dell'ordinamento»¹⁸.

La questione, evidentemente, è ancora aperta.

4.2. ... nel diritto legislativo ...

Nello *statutory law*, la previsione degli interessi è sempre limitata ai soli interessi semplici¹⁹. A quanto consta, soltanto la menzionata *section 49* dell'*Arbitration Act* del 1996 contempla la possibilità per l'arbitro di accordare «*simple or compound interest*».

4.3. ... e nell'*equity*

Nelle controversie riguardanti i rapporti di *trust*, la regola generale è quella della corresponsione dei soli interessi semplici. Ci sono, tuttavia, talune ipotesi nelle quali si fa luogo ad interessi composti.

Innanzitutto, ciò avviene quando il *trustee* ha ommesso, per negligenza, di investire il capitale o di rivendicarlo. In tale evenienza, gli interessi sono da intendersi composti, a condizione, però, che la costituzione del *trust* prevedesse esplicitamente che dal capitale affidato dovessero trarsi profitti. Una analoga disciplina si applica per il caso, contiguo al *trust*, in cui la gestione di un patrimonio sia stata affidata ad un soggetto, con l'obbligo di incrementarlo a beneficio di un terzo.

Gli interessi composti sono da accordare anche nell'ipotesi in cui il *trustee* abbia agito con dolo, approfittando della sua posizione per trarre benefici dal capitale affidatogli, investendolo per conto proprio.

¹⁶ (1996) AC 684.

¹⁷ (1996) AC 693.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Il tenore testuale delle disposizioni, che richiamano l'«*interest*» senza aggettivarlo, comporta – in virtù della *literal rule* che guida l'interpretazione da parte dei giudici – una lettura restrittiva del concetto, tale da essere limitato ai soli interessi semplici.

5. Il diritto bancario

La sopra descritta disciplina degli interessi, semplici e composti, si applica, per l'essenziale, anche nell'ambito del diritto bancario. In esso, peraltro, il peso della regola generale (la *no interest rule*) è soverchiato da quello delle eccezioni. Eccezioni che non si rivengono tanto nel diritto legislativo quanto, piuttosto, nello stesso *common law*, segnatamente in riferimento alla libertà di prevedere contrattualmente la corresponsione degli interessi ed alla sussistenza di consuetudini o prassi che tale corresponsione contemplino.

Una delle caratteristiche più marcate dell'assetto normativo presente in Inghilterra è proprio quella della scarsa formalizzazione, alla luce della quale la *no interest rule* fa spazio ad un principio di piena libertà delle parti nello stabilire contrattualmente i termini e le condizioni del rapporto obbligatorio.

5.1. L'autonomia contrattuale ed i suoi limiti: in generale ...

Le fonti del diritto cui fare riferimento, non a caso, sono principalmente fonti di *soft law*, e segnatamente il codice di autoregolamentazione (*Code of conduct for the advertising of interest bearing accounts*) e le raccomandazioni (*Statement of Recommended Practice*) redatte dalla *British Bankers' Association*, nei quali non constano divieti relativi alla previsione di interessi composti. E se le parti possono, quindi, liberamente stabilire il saggio d'interesse e la periodicità dei saldi, un eventuale mancato inserimento, nel contratto, di clausole al riguardo non osta al venire in essere di un diritto agli interessi: sulla base di un *trade usage*, infatti, siffatto diritto è stato riconosciuto alla stregua di un *implied term*, ergo come implicito nella stipulazione che non rechi una volontà contraria, per tutti i rapporti di conto corrente²⁰.

L'autonomia contrattuale non è, tuttavia, assoluta. Al riguardo, il *Consumer Credit Act* del 1974 ha previsto, alle *sections* 137-140, alcune forme di tutela nei confronti del contraente debole.

La *section* 137(1) ha stabilito che «se la corte riscontra un contratto di credito [*credit bargain*] eccessivo [*extortionate*] può rivedere l'accordo in modo tale da rendere giustizia tra le parti».

Ai termini della *section* 138(1), un contratto è stato considerato *extortionate* nel caso in cui «richieda al debitore o ad un suo parente di fare pagamenti [...] che sono evidentemente sproporzionati [*grossly exorbitant*]» ovvero nel caso in cui «evidentemente contravvenga in altro modo gli ordinari principi dell'equo commercio [*fair dealing*]»; nel determinare concretamente la sussistenza di una di queste condizioni, uno dei sintomi espressamente contemplati è stato quello dei «saggi di interesse correnti al momento in cui [il contratto] è stato concluso» [*section* 138(2)].

²⁰ ... e, come si vedrà tra breve, per i mutui bancari.

Sulla base di queste previsioni, la libera pattuizione degli interessi (semplici o composti) è stata in parte assoggettata a limiti, veicolati dalla necessità di tener conto della disparità di posizione tra istituto di credito e debitore.

Di recente, la disciplina degli *extortionate credit bargains* è stata completamente riformulata, con il *Consumer Credit Act* del 2006, che ha abrogato le *sections* 137-140 dell'*Act* del 1974, per sostituirla con una più ampia regolamentazione (presente alle *sections* 19-22 dell'*Act* del 2006), concernente le c.d. relazioni inique (*unfair relationships*).

Nel nuovo sistema, al giudice è data la possibilità di stabilire se la relazione tra creditore e debitore che emerge dal contratto è iniqua nei confronti del debitore, in ragione dei termini del contratto, del modo nel quale il contratto è applicato dal creditore o di ogni altro elemento a favore del creditore. All'uopo, il giudice può prendere in considerazione *qualunque* elemento ritenga rilevante (*section* 19 dell'*Act* del 2006, che inserisce una *section* 140A all'*Act* del 1974). Tra questi, evidentemente, non può non includersi il tasso di interessi e le modalità di computo degli stessi.

La *section* 20 dell'*Act* del 2006, che inserisce una *section* 140B all'*Act* del 1974, reca un elenco piuttosto nutrito di interventi che il giudice può porre in essere per superare la constatata *unfair relationship*. In particolare, il giudice può, tra l'altro: richiedere al creditore di restituire, in tutto o in parte, qualunque somma pagata dal debitore; richiedere al creditore di fare o di non fare un *aliquid* specificamente individuato; ridurre o eliminare qualunque somma dovuta dal debitore; restituire al debitore qualunque bene dato in garanzia; accantonare, in tutto o in parte, qualunque obbligo imposto al debitore; modificare i termini dell'accordo.

5.2. ... e con particolare riferimento agli interessi composti

Attualmente, gran parte delle società commerciali, ivi incluse quelle che emettono carte prepagate e carte di credito, seguono la prassi di presentare l'estratto conto ad intervalli regolari, e di inserire gli interessi sulle somme che risultano dall'estratto al trentesimo giorno successivo alla presentazione. Gli interessi così calcolati sono inglobati nelle somme risultanti dall'estratto conto successivo, con il che gli interessi divengono, in via di fatto, composti. In tal senso, infatti, ben può prescindere dal fatto che la capitalizzazione degli interessi sia stata o meno espressamente stabilita nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal titolare della carta prepagata o della carta di credito.

A principi analoghi si ispirano le prassi bancarie correnti, giacché generalmente le banche stabiliscono espressamente, nei loro moduli contrattuali, l'inserimento periodico degli interessi nelle somme a saldo, sia per lo scoperto di conto corrente che per i crediti dei correntisti.

Il tratto più problematico di queste prassi non sta, peraltro, nella previsione di interessi (di fatto) composti, ma semmai nell'assenza di formalizzazione, che rende scarsamente garantita la posizione del correntista. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute in un rifiuto del *leave to*

appeal to the House of Lords reso dalla *Court of Appeal* nel 2000²¹. Il caso traeva origine da un contratto di prestito nel quale determinate condizioni (tra cui, principalmente, il tasso di interesse praticato) venivano definite attraverso un rinvio alla prassi bancaria.

Il mutamento della prassi aveva nella specie condotto ad un sensibile peggioramento della posizione dei debitori. Ciò nondimeno, la *House of Lords* ha escluso che potesse rintracciarsi una fattispecie di invalidità sopravvenuta dell'accordo a suo tempo posto in essere. Al di là dell'esito del giudizio, però, a rilevare è soprattutto il riconoscimento della inadeguatezza del sistema attuale di fronte alle esigenze di garanzia dei correntisti. Come ha rilevato *Lord Sedley*, «la presunzione che i cittadini conoscano quanto i banchieri le pratiche più recenti ha [...] un realismo soltanto limitato. Per molte persone, sottoscrivere un prestito come quello oggetto del giudizio significa assumere un impegno finanziario indeterminato, e ciò, a mio parere, non è giusto, quanto meno se la potenziale ampiezza dell'impegno non è loro chiaramente espressa a chiare lettere prima che firmino».

In effetti, la certezza dei rapporti giuridici non appare pienamente garantita, non fosse altro perché essa non figura tra i principi che sono stati enucleati in seno al *common law*. Non a caso, di certezza dei rapporti giuridici non si parla nel *leading case* in materia di interessi bancari, vale a dire una decisione della *House of Lords* del 1989²².

Le regole che possono essere dedotte da questa decisione sono così riassumibili.

In primo luogo, un accordo che contempa la corresponsione di interessi composti è, di per sé, valido. Non figurano tra le cause di invalidità né sopravvenienze nelle prassi bancarie né pattuizioni che siano state poste in essere prima che la problematica relativa agli interessi si ponesse: altrimenti detto, l'accordo è valido indipendentemente dal fatto che siano stati previsti interessi composti prima che maturassero gli interessi, e dunque quando essi erano da considerarsi come una semplice possibilità futura.

In secondo luogo, rifacendosi ad un orientamento consolidato²³, la *House of Lords* ha confermato che l'accordo sugli interessi composti ben può essere implicito, purché esso possa essere ricavato dai pregressi rapporti tra le parti ovvero dagli usi praticati dalle banche²⁴. Nella specie, la *House of Lords* ha altresì chiarito che la natura implicita della pattuizione relativa agli interessi non è riscontrabile soltanto nei contratti di conto corrente, ma anche in quelli che implicino un prestito di denaro da parte di una banca.

²¹ Il riferimento va al caso *Kitchen v HSBC Bank Plc* (2000), *Lloyd's Rep Bank* 173.

²² Decisione sul caso *National bank of Greece SA v Pinios Shipping Co. No. 1 and another, The Maira* (1990) 1 All ER 124.

²³ Cfr., ad es., la decisione sul caso *Nevill v Jones* (1830), 4 C&P 124.

²⁴ Si legge nell'*opinion* del giudice *Lord Goff of Chieveley* che «nel caso presente, la banca [aveva] richiesto la somma principale ad essa dovuta nei termini in cui ci si era accordati [...]. Tale accordo includeva la clausola, *sottintesa dagli usi bancari*, che la banca aveva il diritto di capitalizzare gli interessi» (corsivo aggiunto).

In terzo luogo, sussiste una piena autonomia contrattuale con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi composti. Ne discende che la capitalizzazione degli interessi può avvenire su base annuale o semestrale, ma anche su base trimestrale o anche mensile²⁵. La condizione, ovviamente, è che su questi termini si sia formato un consenso tra le parti oppure che, in difetto, vengano in proposito rispettate le prassi bancarie.

Circa i termini temporali entro i quali sussiste l'obbligazione di corrispondere gli interessi composti, la regola è che essi sono dovuti soltanto per il periodo in cui era efficace il rapporto giuridico tra la banca ed il cliente; per il periodo successivo alla conclusione del rapporto, ad essere dovuti sono soltanto gli interessi semplici, a meno che non esista una pattuizione contraria (che deve però essere espressa).

Infine, l'autonomia contrattuale delle parti rende, come detto, liberamente identificabile il saggio di interesse, con la sola riserva di quanto prescritto dal sopra menzionato *Consumer Credit Act*.

²⁵ Ancora nell'*opinion* del giudice Lord Goff of Chieveley si rileva che i casi proposti all'attenzione delle corti «mostrano che la capitalizzazione avviene su base annuale o semestrale. Peraltro, [...] se non esiste alcun caso che mostri che sia applicabile la capitalizzazione trimestrale, non esiste neppure alcun caso che dimostri che tale capitalizzazione non sia applicabile».

SPAGNA

a cura di *Carmen Guerrero*

1. Gli interessi bancari in Spagna

2. L'interesse composto nell'ordinamento giuridico spagnolo

2.1. L'anatocismo nei rapporti tra privati: l'art. 1109 del codice civile

2.2. L'anatocismo nei rapporti commerciali: l'art. 317 del codice di commercio

2.3. I limiti dell'anatocismo: cenni sulle leggi in tema di usura e di difesa del consumatore

2.4. La giurisprudenza

2.5. Il dibattito dottrinale

3. Le particolarità dell'anatocismo nell'ambito dei contratti bancari

3.1. La liceità degli usi anatocistici bancari

3.2. L'anatocismo riferito al contratto di conto corrente

1. Gli interessi bancari in Spagna.

In Spagna la normativa sugli interessi applicabili ai conti corrente e ai depositi in generale è stata liberalizzata a partire dagli anni ottanta. Tale liberalizzazione, in linea con il criterio liberale fissato dalla legge del 14 marzo 1856, è cominciata con l'ordinanza ministeriale (*Orden*) del 17 gennaio 1981, norma del Ministero dell'Economia e delle Finanze successivamente ampliata mediante l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 1987, e poi abrogata dall'ordinanza ministeriale del 12 dicembre 1989, ancora in vigore. L'art. 1 di quest'ultima dispone che i "tassi di interesse delle operazioni attive e passive degli enti creditizi saranno quelli concordati liberamente, a prescindere dalla modalità e dal termine dell'operazione, e dalla natura del soggetto con il quale si concerta, salvo quanto previsto dall'art. 2 per gli enti di deposito e per gli enti ufficiali di credito".

Ugualmente rilevante è la circolare della Banca di Spagna n. 8/1990, del 7 settembre, sulla trasparenza delle operazione e la tutela della clientela, in particolare la norma quarta (condizioni di valutazione) e l'annesso IV (limiti sulla quantificazione degli addebiti e degli accrediti in conti attivi e passivi, in conti correnti, di credito e libretti di risparmio). Altre norme particolari relative agli interessi sono poi contenute negli artt. 114 e 115 della legge ipotecaria dell'8 febbraio 1946.

La direttiva 89/646/CE (seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio) ha trovato attuazione nell'ordinamento giuridico spagnolo principalmente grazie alla legge 3/1994, del 14 aprile, sebbene in essa non sia stato preso in considerazione il problema degli interessi nei contratti bancari, della valuta (*fecha valor*) o dell'anatocismo.

In definitiva, gli enti creditizi in Spagna hanno la più ampia libertà per quanto riguarda la fissazione dei tassi di interesse e delle condizioni del credito.

2. L'interesse composto nell'ordinamento giuridico spagnolo.

2.1. L'anatocismo nei rapporti tra privati: l'art. 1109 del codice civile.

Dall'epoca romana fino ai nostri giorni è palese la preoccupazione dei legislatori di proibire o limitare le stipulazioni convenzionali di produzione di nuovi interessi sugli interessi, specialmente accordi di tipo cumulativo capaci di condurre alla rovina il debitore-mutuatario; ciò nondimeno è possibile trovare nella storia del diritto spagnolo alcune manifestazioni del fenomeno dell'anatocismo²⁶. I redattori del progetto di codice civile spagnolo (1882-1888) inclusero una previsione al riguardo, l'art. 1126, ma fu il legislatore del 1889, sulla scorta dei precedenti del

²⁶ Sull'evoluzione dell'anatocismo nel diritto storico spagnolo ved. María Encarnación Gómez Rojo: *Historia jurídica del anatocismo*, Barcellona, 2003.

codice civile francese del 1804 (art. 1.154), e del codice civile italiano del 1865 (art. 1.233), ad introdurre nella legislazione spagnola un precetto destinato a risolvere il problema della possibilità che gli interessi (semplici, convenzionali o legali, corrispettivi, compensatori o moratori) producessero a loro volta nuovi interessi, quando non fossero stati soddisfatti al momento dovuto.

L'art. 1109 del codice civile così recita: "Gli interessi scaduti producono l'interesse legale dal momento in cui sono reclamati in giudizio, benché nell'obbligazione ci sia silenzio sopra questo punto. Nei negozi [giuridici] commerciali ci si atterrà a quanto dispone il codice di commercio. I monti di pietà e le casse di risparmio saranno disciplinati dai propri regolamenti speciali".

D'accordo con lo spirito liberale che aveva ispirato l'elaborazione del codice civile, non solo fu previsto il fenomeno dell'anatocismo legale, ma si ammise anche, implicitamente, l'anatocismo convenzionale, rispettando i limiti generali di cui all'art. 1255 e quelli specificamente applicabili ai debiti di interessi (per esempio la legge sull'usura del 1908). Da allora, in Spagna la libertà di prevedere tramite accordo il prodursi di nuovi interessi quando siano scaduti gli interessi semplici è stata quasi totale.

2.2. L'anatocismo nei rapporti commerciali: l'art. 317 del codice di commercio.

L'art. 317 del codice di commercio, richiamato dall'art. 1109 del codice civile, dispone quanto segue: "Gli interessi scaduti e non pagati non produrranno interessi. I contraenti potranno, ciononostante, capitalizzare gli interessi liquidi e non soddisfatti, che come aumento del capitale produrranno nuovi redditi". Si respinge in questo modo l'anatocismo legale, e si ammette, per contro, l'anatocismo convenzionale.

Questo precetto, dettato originariamente per il mutuo commerciale (vista la sua collocazione nel libro II, titolo V, sezione I), è stato poi esteso dalla giurisprudenza del Tribunale Supremo e dalla dottrina a tutte le operazioni di quel tipo, realizzate dagli enti creditizi (banche, casse di risparmio, cooperative di credito e così via). Di fatto, la pratica commerciale e bancaria ha imposto come abituale il patto di anatocismo nei contratti di conto corrente, creditizi, di deposito, ecc.

La capitalizzazione convenzionale degli interessi ha un limite temporale, perché secondo l'art. 319 del codice di commercio "una volta interposta una domanda giudiziale, non si potrà realizzare l'imputazione dell'interesse al capitale per esigere maggiori redditi".

2.3. I limiti dell'anatocismo: cenni sulle leggi in tema di usura e di difesa del consumatore.

Malgrado l'anatocismo convenzionale sia permesso largamente in Spagna, nel caso in cui concorrano alcune delle condizione obbiettive o soggettive descritte dall'art. 1 della legge sulla

repressione dell'usura del 23 luglio 1908²⁷, più conosciuta come legge Azcárate (dal nome del ministro che l'aveva proposta), il patto di anatocismo è nullo. Detto in altre parole, non si possono concordare interessi usurari²⁸, né interessi leonini²⁹. La verifica del carattere usurario dell'interesse praticato è rimessa al controllo giurisdizionale, e non è l'autorità amministrativa a stabilire il tasso-soglia oltre il quale l'interesse è di per sé illecito.

Un'altra possibile limitazione potrebbe nascere dalla legislazione sulla tutela dei consumatori, che vieta le clausole abusive. A priori, il patto di anatocismo non ricadrebbe sotto l'applicazione dell'art. 10, n. 1,c della legge 26/1984, del 19 luglio, relativa alla difesa dei consumatori e degli utenti, perché non sarebbe contrario né alla buona fede né al giusto equilibrio delle prestazioni³⁰. Alcuni autori, come García Cruces-González, sostengono invece che il patto di anatocismo potrebbe essere qualificato come "clausola abusiva di credito" nei contratti con condizioni generali in cui l'aderente sia un consumatore³¹.

2.4. La giurisprudenza.

Secondo il Tribunale Supremo, l'art. 1109 del codice civile non vieta gli interessi composti, purché essi siano oggetto di un accordo (sentenza 7 maggio 1998)³². Non è neppure necessario che tale accordo parli espressamente di "interessi composti" o di "capitalizzazione degli interessi", purché la clausola in questione sia sufficientemente chiara³³.

Il patto di capitalizzazione degli interessi è ammesso dalla giurisprudenza del Tribunale Supremo. L'art. 317 nella sua prima parte non vuole impedire l'anatocismo convenzionale, bensì solo quello legale o prodotto *ope legis*³⁴. Per giungere a questa conclusione il Tribunale Supremo si basa sulla disposizione dell'art. 317 del codice di commercio e, *a contrario*, sull'art. 1109 del codice civile. Nella sentenza dell'8 novembre 1994 si legge che il "problema (...) si riduce a determinare se il nostro ordinamento giuridico permette che le parti, al momento della stipula di un contratto commerciale di prestito con interessi, possono prevedere espressamente che gli interessi

²⁷ La sentenza del Tribunale Supremo n. 422/2002, del 7 maggio, avverte che "il fatto che i patti sugli interessi (...), di anatocismo e di clausola penale siano ammessi dal codice civile, non significa che sfuggano all'applicazione della legge del 23 luglio 1908, che nel suo art. 1 fa riferimento alla stipulazione di un interesse, senza distinguere la classe o la natura" (fondamento di diritto 1). In questo caso il tasso d'interesse era del 29% annuale.

²⁸ Quelli che superano notevolmente gli interessi normali, "normalità" che cambia nella giurisprudenza, in conformità con le circostanze economiche del momento.

²⁹ Quando il debitore accetta un determinato tasso di interesse spinto dalla sua situazione di estrema difficoltà economica, di inesperienza o di limitazione delle sue facoltà mentali.

³⁰ V. la sentenza dell'Udienza Provinciale di Jaén n. 436/1995, del 18 dicembre.

³¹ V. Vicente Cuñat Edo, Rafael Ballarín Hernández (Dir.): *Estudios sobre Jurisprudencia Bancaria*, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 103.

La legge considera abusiva la clausola che prevede l'imposizione di un'indennità sproporzionatamente alta al consumatore che non compia i suoi obblighi (prima disposizione addizionale, n. I, causa 3).

³² Nel caso di specie è stato tuttavia ritenuto che un documento di riconoscimento di debito, nella cui summa erano inclusi gli interessi sugli interessi, non era equivalente a un patto di anatocismo.

³³ In questo senso, ved. la sentenza dell'Udienza Provinciale di Jaén n. 436/1995, del 18 dicembre.

³⁴ Così ancora la sentenza dell'Udienza Provinciale di Jaén citata.

scaduti e non soddisfatti siano imputati al capitale per continuare a produrre gli interessi pattuiti, circostanza che in dottrina è conosciuta come patto di anatocismo. La risposta che deve essere data a tale problema è affermativa, e ciò per le seguenti ragioni:

- 1) Il principio di autonomia della volontà di cui all'art. 1255 del codice civile consente alle parti di stipulare il riferito accordo, purché questo, oltre a non essere contrario alla morale o all'ordine pubblico, non sia vietato dalla legge, come, appunto, avviene in questo caso.
- 2) L'art. 1109 del codice civile, oltre ad ammettere, nell'inciso iniziale del suo primo paragrafo, l'anatocismo legale, ammette anche quello convenzionale, nell'inciso successivo dello stesso paragrafo, quando dice “benché nell'obbligazione ci sia silenzio sopra questo punto”, motivo per il quale, *a sensu contrario*, viene ad ammettere che le parti possono pattuire espressamente che gli interessi concordati (scaduti e non soddisfatti) producano altri interessi. Il citato precetto è applicabile, con carattere suppletorio, ai contratti commerciali (art. 2 del codice di commercio), a patto che nel codice di commercio non esistano specifiche disposizioni contrarie: tali disposizioni in effetti non esistono, e quella esistente conferma l'anatocismo convenzionale.
- 3) L'art. 317 del codice di commercio, che nel primo inciso del suo unico paragrafo nega la possibilità dell'anatocismo legale o prodotto *ope legis*, laddove stabilisce che “gli interessi scaduti e non pagati non produrranno interessi”, ammette, invece, espressamente quello convenzionale, quando prevede, nel secondo inciso del suo unico paragrafo, che “i contraenti potranno, ciononostante, capitalizzare gli interessi liquidi e non soddisfatti, che, come aumento del capitale, produrranno nuovi redditi”.
- 4) Il riferito anatocismo convenzionale può essere pattuito dalle parti nello stesso contratto originario di prestito commerciale con interessi, senza necessità di nessuna convenzione posteriore, (...), la liquidità degli interessi scaduti e non soddisfatti si produrrà automaticamente attraverso la semplice applicazione del tasso di interesse pattuito al capitale prestato, e al tempo trascorso fino alla scadenza di tali interessi.
- 5) È un uso commerciale consolidato che nei prestiti bancari le parti stabiliscano che gli interessi scaduti e non soddisfatti si capitalizzino, uniti al capitale, per continuare a produrre interessi al tasso di interesse accordato”.

Questa interpretazione trova conferma in altre sentenze della sala civile del Tribunale Supremo³⁵, a loro volta reiteratamente citate dallo stesso Tribunale e dai tribunali inferiori³⁶. Tra

³⁵ V. le sentenze del Tribunale Supremo n. 226/1997, del 30 dicembre; n. 439/1998, del 7 maggio; n. 886/1999, del 30 ottobre; n. 1223/2002, del 19 dicembre; n. 50/2004, del 13 febbraio.

queste ricordiamo la sentenza del Tribunale Supremo n. 932/1994, del 24 ottobre, in cui si dichiara che, mancando un patto espresso di anatocismo, si applica il sistema di interesse semplice, in virtù del principio del *favor debitoris* (fondamento di diritto 5°); la sentenza del Tribunale Supremo n. 1226/1997, del 30 dicembre; la sentenza del Tribunale Supremo n. 439/1998, del 7 maggio; più recentemente, la sentenza del Tribunale Supremo n. 1299/2006, del 21 dicembre. Nella pronuncia da ultimo citata il Tribunale Supremo dichiara che “la clausola 2ª delle condizioni generali del contratto di prestito stabiliva espressamente il patto di anatocismo, quando diceva che “gli interessi e le commissioni si liquideranno con periodicità trimestrale nelle date indicate nelle condizioni particolari, e saranno addebitate nel conto corrente di credito. Questo patto implica la capitalizzazione prevista nell'articolo 317 del codice di commercio” (fondamento di diritto 4°).

2.5. Il dibattito dottrinale.

La dottrina spagnola, soprattutto quella civilistica, si è dedicata a puntigliose esegesi dell'art. 1109 del codice civile e dell'art. 317 del codice di commercio, soffermandosi in particolare sulla nozione di interessi “liquidi”, “non pagati” e “non soddisfatti”, nonché sulla differenza fra interessi moratori e anatocistici³⁷.

In generale, si osserva che la seconda parte dell'art. 317 annulla il divieto stabilito nella prima parte, purché l'accordo esista ed abbia forma scritta, cosicché l'anatocismo non risulta vietato in quanto tale, ma, semplicemente, non è ammesso come conseguenza *ex lege*³⁸.

D'altro canto, si sottolinea che dal combinato disposto dell'art. 1109 e dell'art. 317 risulta che nel diritto civile si rafforza il principio della tutela del debitore, mentre nel diritto commerciale si riconosce che deve prevalere il principio della tutela del credito e del creditore³⁹.

Si arriva perfino ad affermare che il primo inciso dell'art. 317, se inteso nel senso di vietare l'anatocismo, è norma anacronistica e incoerente rispetto alla funzione propria dei contratti di finanziamento⁴⁰.

3. Le particolarità dell'anatocismo nell'ambito dei contratti bancari.

³⁶ Sentenza dell'Udienza Provinciale di La Coruña del 22 gennaio 1999. Più recentemente, ved. la sentenza dell'Udienza Provinciale delle Isole Baleari del 6 giugno 2006 e la sentenza dell'Udienza Provinciale di La Rioja del 21 giugno 2006.

³⁷ V. José Manuel Ruiz-Rico Ruiz: “Artículo 1.109”, in *Tomo XV, Vol 1º: Artículos 1088 a 1124 del Código Civil*, Edersa, Madrid, 2004.

³⁸ Tra i tanti José Puig Brutau: *Fundamentos del Derecho Civil*, 3ª ed., Bosch, Barcellona, 1985, p. 350; Luis Díez-Picazo: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, Madrid, 1970, p. 481; José Luis Lacruz Berdejo (et al.): *Derecho de obligaciones. Elementos de Derecho civil*, 2ª ed., Bosch, Barcellona, 1985, p. 162.

³⁹ Così Vicente Luís Montes Penades: “Observaciones sobre la capitalización de intereses en los préstamos mercantiles”, in *AAVV: Estudios de derecho bancario y bursátil (Homenaje a Evelio Verdura y Tuells)*, La Ley, Madrid, 1994, vol. III, pp. 1882-1883.

⁴⁰ V. Vicente Luís Montes Penades, op. cit., pp. 1889-1890.

3.1. La liceità degli usi anatocistici bancari.

Un'eco della polemica suscitata in Italia a proposito dell'ammissibilità degli usi anatocistici bancari si coglie negli scritti del professore di diritto civile Ruiz-Rico Ruiz⁴¹. Dopo aver richiamato le sentenze del Tribunale di Milano dell'8 luglio 1985, del 20 marzo e del 16 maggio 1986 (a favore), e quelle della Corte di Cassazione del 9 aprile 1984 e del Tribunale di Roma del 22 giugno 1987 (contro), e dopo aver dato conto della divisione esistente sul piano dottrinale, l'autore si interroga circa la possibilità che un problema del genere si ponga anche nel diritto spagnolo, giungendo a una conclusione negativa.

A suo parere, si deve respingere in modo generale la liceità di questo tipo di uso negoziale, non stipulato espressamente, e ciò per una serie di ragioni. “Innanzitutto, perché l'art. 1109 [del codice civile spagnolo] non riconosce, a differenza dell'art. 1283 italiano, la possibilità degli usi anatocistici bancari. È vero che il precetto spagnolo è molto più permissivo di quello italiano, e potrebbe far pensare ad una sua maggiore flessibilità sul punto, ma tale flessibilità è pensata per i casi di anatocismo convenzionale, non per usi presumibilmente anatocistici. D'altra parte, il rinvio dell'art. 1109.2° al codice di commercio per i negozi giuridici commerciali non è un rinvio assoluto a tutti i precetti commerciali (...), bensì un modo per riconoscere e preservare la normativa commerciale speciale in materia di anatocismo. Si tenga presente, inoltre, che la nostra interpretazione concorda con lo spirito protettivo verso la parte debitrice che si ritrova implicitamente tanto nei precetti commerciali sull'anatocismo quanto nello stesso art. 1109 del codice civile; conseguentemente, non dovrebbero ammettersi usi commerciali anatocistici che pregiudicassero gli interessi del debitore di denaro. Quest'idea viene rafforzata dal nuovo principio costituzionale di protezione del consumatore (art. 51 della Costituzione spagnola)⁴², che imporrà un'interpretazione dell'art. 1109.2° chiaramente restrittiva in punto di liceità degli usi anatocistici, almeno quando tali usi riguardino – come nel caso italiano – relazioni contrattuali tra un consumatore ed un ente bancario. Ad ogni modo, il problema non si è ancora posto nell'esperienza spagnola, circostanza che dimostra in buona misura l'inesistenza, almeno momentaneamente, di pratiche bancarie sufficientemente uniformi e tali da suscitare un dubbio sulla legittimità di usi di questa natura”.

3.2. L'anatocismo riferito al contratto di conto corrente.

⁴¹ V. José Manuel Ruiz-Rico Ruiz: “Artículo 1.109”, op. cit.

⁴² L'art. 51 Cost. recita così: 1) I poteri pubblici garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti, tutelando con mezzi efficaci la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici dei medesimi. 2) I poteri pubblici promuoveranno l'informazione e l'educazione dei consumatori e utenti, ne incoraggeranno le organizzazioni e le ascolteranno nelle questioni che interessano i suddetti, in conformità con quanto stabilito dalla legge. 3) Nell'ambito di quanto disposto dai commi precedenti, la legge regolerà il commercio interno e la procedura delle autorizzazioni per quanto riguarda i prodotti commerciali.

L'art. 1109 del codice civile spagnolo non contiene nessuna previsione specifica circa l'anatocismo nei conti correnti, benché i redattori del progetto di codice civile degli anni 1882-1888 lo avessero incluso nel secondo paragrafo dell'art. 1126, dove si diceva che: “Nei conti correnti, l'interesse sugli interessi si adatterà agli usi del commercio”.

La natura giuridica del contratto di conto corrente bancario è sempre commerciale, benché il cliente titolare del conto non abbia il titolo di commerciante, né il conto stesso sia legato ad operazioni commerciali, ragione per la quale la disciplina contenuta nel codice civile potrà utilizzarsi in quest'ambito in via suppletoria, in conformità con l'art. 50 del codice di commercio. Di conseguenza, non esiste un divieto di anatocismo per quanto riguarda i conti correnti. In virtù dell'art. 317 del codice di commercio largo spazio viene riconosciuto all'autonomia contrattuale, soprattutto in materia bancaria, purché l'accordo risulti per iscritto. Basterà allora pattuire gli interessi sugli interessi nel contratto di conto corrente. D'altra parte, nel caso in cui venga concluso un patto di anatocismo, l'entità bancaria creditrice dovrà praticare le corrispondenti liquidazioni nel momento concordato (mensilmente, trimestralmente, semestralmente, ecc.), e non è lecito che siano anticipate unilateralmente, rispetto alle scadenze pattuite.

A conferma di quanto detto possiamo riportare la sentenza dell'Udienza Provinciale di Asturias del 29 novembre 1996, riferita agli interessi sullo scoperto in un conto corrente:

“Dal minuzioso e completo parere del perito (...) risulta che gli interessi sullo scoperto, applicati al saldo del conto corrente in oggetto, nonostante siano più alti rispetto a quelli usuali, corrispondono effettivamente a quelli prefigurati dall'entità di credito querelante, opportunamente comunicati alla Banca di Spagna, in conformità con quanto prescritto dall'art. 3° dell'ordinanza ministeriale del 12 dicembre 1989, e dalle norme 1° e 2° della Circolare della Banca di Spagna numero 8/1990, del 7 settembre.

Non è, al contrario, ammissibile calcolare come capitale addebitato gli interessi e le commissioni riscosse in ognuno dei periodi di liquidazione, soprattutto perché, per una decisione unilaterale della banca, furono praticate liquidazioni mensili a partire dal 1° gennaio 1991. In questo modo, la banca ha percepito interessi sugli interessi senza che esistesse un patto espresso di anatocismo. In conformità con la giurisprudenza di quest'Udienza Provinciale (...) si deve rispettare l'art. 317 del codice di commercio, precetto che dispone che gli interessi scaduti e non pagati non produrranno altri interessi, considerando anche che l'art. 319 dello stesso codice di commercio prevede che, una volta interposta una domanda giudiziale, non potrà realizzarsi l'imputazione degli interessi al capitale per esigere maggiori redditi (...). Nel nostro caso non è stata accertata l'esistenza di patto alcuno” [di anatocismo]. Questo criterio è stato confermato, tra le altre, nella sentenza della stessa Udienza del 16 dicembre 1996 e nella sentenza dell'Udienza Provinciale di Badajoz del 12 maggio 2004 (fondamento di diritto 3°).

La giurisprudenza dei tribunali inferiori sull'ammissibilità del patto di anatocismo nei conti correnti è abbondante⁴³. Tra le decisioni più recenti possiamo citare, per esempio, la sentenza dell'Udienza Provinciale di Santiago di Compostela del 18 maggio 2005 (fondamento di diritto 4°), o la sentenza dell'Udienza Provinciale di Barcellona del 13 ottobre 2005 (fondamento di diritto 3°). La sentenza dell'Udienza Provinciale di Cadice dell'11 febbraio 2005 riconosce l'esistenza di un patto di anatocismo, così come la liceità dello stesso, nella clausola di un contratto che autorizzava la banca a addebitare nel conto corrente “le quantità di cui dispone l'accreditato, e gli interessi, le commissioni e le spese che l'operazione origina in tutte le sue fasi” (fondamento di diritto 2°).

⁴³ V. la sentenza dell'Udienza Provinciale di Madrid del 20 settembre 1999; sentenza dell'Udienza Provinciale di Alicante n. 276/1998, del 18 maggio; sentenza dell'Udienza Provinciale di Cuenca n. 2/2000, del 12 gennaio; sentenza dell'Udienza Provinciale di Castellón de la Plana n. 354/2000, del 10 giugno; sentenza dell'Udienza Provinciale di Girona n. 14/2002, del 14 gennaio; sentenza dell'Udienza Provinciale di Granada n. 846/2002, del 29 ottobre; sentenza dell'Udienza Provinciale di Badajoz n. 144/2004, del 12 maggio; sentenza dell'Udienza Provinciale di Albacete n. 214/2004, del 20 ottobre; sentenza dell'Udienza Provinciale di La Coruña n. 237/2005, del 18 maggio; ecc.